

**▼B****ALLEGATO****PARTE I****OBBLIGHI IN MATERIA DI TITOLI PER LE IMPORTAZIONI****Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a)****A. Riso (articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e allegato I, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013)**

Codice NC	Descrizione	Quantità nette <sup>(1)</sup>
1006 20	Riso semigreggio, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c)	1 000 kg
1006 30	Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c)	1 000 kg
1006 40 00	Rotture di riso, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c)	1 000 kg

<sup>(1)</sup> Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari gestiti da titoli.

**B. Zucchero (articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e allegato I, parte III, del regolamento (UE) n. 1308/2013)**

Codice NC	Descrizione	Quantità nette <sup>(1)</sup>
1701	Tutti i prodotti importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari <sup>(2)</sup> , <sup>(3)</sup>	(—)

<sup>(1)</sup> Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari gestiti da titoli.

<sup>(2)</sup> L'obbligo di titolo di importazione si applica fino al 30 settembre 2017.

<sup>(3)</sup> Ad eccezione delle importazioni preferenziali di zucchero di cui al codice NC 1701 99 10 originari della Moldova di cui alla decisione 2014/492/EU del Consiglio del 16 giugno 2014 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1) e delle importazioni preferenziali di zucchero di cui al codice NC 1701 originari della Georgia di cui alla decisione 2014/494/UE del Consiglio del 16 giugno 2014 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 1).

(—) Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

**C. Sementi (articolo 1, paragrafo 2, lettera e), e allegato I, parte V, del regolamento (UE) n. 1308/2013)**

Codice NC	Descrizione	Cauzione	Quantità nette <sup>(1)</sup>
ex 1207 99 20	Semi di varietà di canapa destinati alla semina	<sup>(2)</sup>	(—)

<sup>(1)</sup> Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari gestiti da titoli.

<sup>(2)</sup> Non è richiesta cauzione.

(—) Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

**D. Lino e canapa (articolo 1, paragrafo 2, lettera h) e allegato I, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013)**

Codice NC	Descrizione	Cauzione	Quantità nette <sup>(1)</sup>
5302 10 00	Canapa, greggia o preparata	<sup>(2)</sup>	(—)

<sup>(1)</sup> Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari gestiti da titoli.

<sup>(2)</sup> Non è richiesta cauzione.

(—) Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

**▼B**E. **Ortofrutticoli** (articolo 1, paragrafo 2, lettera i), e allegato I, parte IX, del regolamento (UE) n. 1308/2013

Codice NC	Descrizione	Quantità nette <sup>(1)</sup>
0703 20 00	Aglio, fresco o refrigerato, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) <sup>(2)</sup>	(—)
ex 0703 90 00	Altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) <sup>(2)</sup>	(—)

<sup>(1)</sup> Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari gestiti da titoli.

<sup>(2)</sup> L'obbligo di titolo di importazione si applica fino al 30 settembre 2017.

(—) Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

F. **Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli** (articolo 1, paragrafo 2, lettera j), e allegato I, parte X, del regolamento (UE) n. 1308/2013

Codice NC	Descrizione	Quantità nette <sup>(1)</sup>
ex 0710 80 95	Aglio <sup>(2)</sup> e <i>Allium ampeloprasum</i> (crudi o cotti, in acqua o al vapore), congelati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) <sup>(3)</sup>	(—)
ex 0710 90 00	Miscele di ortaggi o di legumi contenenti aglio <sup>(2)</sup> e/o <i>Allium ampeloprasum</i> (crudi o cotti, in acqua o al vapore), congelati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) <sup>(3)</sup>	(—)
ex 0711 90 80	Aglio <sup>(2)</sup> e <i>Allium ampeloprasum</i> temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei al consumo nello stato in cui sono presentati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) <sup>(3)</sup>	(—)
ex 0711 90 90	Miscele di ortaggi o di legumi contenenti aglio <sup>(2)</sup> e/o <i>Allium ampeloprasum</i> , temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei al consumo nello stato in cui sono presentati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) <sup>(3)</sup>	(—)
ex 0712 90 90	Agli secchi <sup>(2)</sup> e <i>Allium ampeloprasum</i> e miscele di ortaggi o legumi secchi contenenti aglio <sup>(2)</sup> e/o <i>Allium ampeloprasum</i> , interi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) <sup>(3)</sup>	(—)

<sup>(1)</sup> Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari gestiti da titoli.

<sup>(2)</sup> Comprende anche prodotti nei quali il termine «aglio» è solo parte della designazione. Fra essi figurano i termini «aglio monobulbo», «aglio elefante», «aglio a spicchio unico» o «aglio cipollino cinese».

<sup>(3)</sup> L'obbligo di titolo di importazione si applica fino al 30 settembre 2017.

(—) Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

**▼B**

- G. **Altri prodotti** (articolo 1, paragrafo 2, lettera x), e della sezione 1 della parte XXIV dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013)

Codice NC	Descrizione	Cauzione	Quantità nette (¹)
1207 99 91	Semi di canapa non destinati alla semina	(²)	(—)

(¹) Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari gestiti da titoli.

(²) Non è richiesta cauzione.

(—) Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

- H. **Alcole etilico di origine agricola** (articolo 1, paragrafo 2, lettera u), e allegato I, parte XXI, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

Codice NC	Descrizione	Quantità nette (¹)
ex 2207 10 00	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato	100 hl
ex 2207 20 00	Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato	100 hl
ex 2208 90 91	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato	100 hl
ex 2208 90 99	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato	100 hl

(¹) Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari gestiti da titoli.

## PARTE II

## OBBLIGHI IN MATERIA DI TITOLI PER LE ESPORTAZIONI

## Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

**▼M2****▼B**

- B. **Zucchero** (Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e allegato I, parte III, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

Codice NC	Descrizione	Quantità nette (¹)
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido (²)	2 000 kg
1702 60 95 1702 90 95	Altri zuccheri allo stato solido e sciroppi di zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio, il glucosio, la maltodestrina e l'isoglucosio (²)	2 000 kg
2106 90 59	Sciroppi di zucchero, aromatizzanti o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina (²)	2 000 kg

(¹) Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle esportazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.

(²) L'obbligo di titolo di esportazione si applica fino al 30 settembre 2017.